



DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA



**CONVENZIONE
TRA
LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA
E
L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI**

Visto il Decreto legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia e recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata;

Visto il Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali);

Visto il Decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82 (codice dell'Amministrazione digitale), aggiornato dalle disposizioni integrative del D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 (disposizioni sull'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni);

Visto il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visti gli artt. 371 *bis* e 51 comma 3 *bis* del codice di Procedura Penale;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

Visto il Regolamento del Consiglio UE n. 766/2008 e l'utilità dell'operato dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli anche in materia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità mafiosa nel commercio internazionale;

Vista la convenzione stipulata tra la Direzione Nazionale Antimafia e l’Agenzia delle Dogane in data 25 giugno 2009 e considerata la necessità di rinnovare ed ampliare la cooperazione tra le due amministrazioni;

Considerato che la DNA, ai fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e repressione dei reati nell’ambito della criminalità mafiosa, ha necessità di raccogliere dati, notizie ed informazioni;

Rilevato che, tra le predette funzioni, riveste un ruolo prioritario quelle di assicurare l’efficace contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dell’economia;

Rilevato che l’accesso, nelle modalità consentite dalla Legge, ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli costituisce strumento essenziale per lo svolgimento delle predette funzioni e che le attività di analisi, prevenzione e repressione condotte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso le proprie strutture antifrode centrali e territoriali quale Amministrazione Doganale dello Stato ed organo di polizia giudiziaria a termine dell’art. 57 III comma C.P.P. e degli articoli 324 – 325 del D.P.R. n. 43 del 1973, possono concorrere al contrasto dei traffici illeciti transfrontalieri e della criminalità transnazionale;

Si conviene

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. La DNA e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante la presente convenzione, intendono mantenere ed ampliare il rapporto esistente di scambio di dati, notizie ed informazioni, volto a migliorare l’efficacia e l’efficienza delle reciproche attività istituzionali nello specifico settore del contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo degli scambi commerciali e finanziari, del lavoro, dell’imprenditoria e del settore del gioco e delle scommesse;
2. La DNA attraverso l’attività del proprio Gruppo Ricerche ovvero del Gruppo di Analisi Integrata, di cui al successivo art. 2 provvederà all’analisi ed alla elaborazione dei dati, delle notizie ed informazioni acquisite per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i cui risultati potranno essere utilizzati dalla DNA ai fini dei poteri di coordinamento, d’impulso e repressione dei reati.
3. L’Agenzia rende disponibile al personale della DNA e delle DDA, autorizzato da un referente qualificato della DNA, l’accesso in consultazione, tramite una procedura telematica, ai dati presenti nelle banche dati delle Dogane e dei Monopoli;
4. Per le esigenze istituzionali dell’Agenzia si concorda che la DNA possa rendere disponibili dati, notizie ed informazioni relativi a soggetti presenti nella banca dati SIDNA, che abbiano quali “fonti informative” atti non coperti da segreto istruttorio o da riservatezza investigativa.

5. Le utenze ed i relativi codici di accesso saranno trasmessi con modalità, concordate tra le parti, idonee a garantirne la sicurezza;
6. Le parti potranno concordare specifiche analisi su materie e settori particolarmente esposti al rischio di infiltrazioni mafiose e l’Agenzia fornire, su richiesta della Direzione Nazionale Antimafia, analisi dei flussi commerciali internazionali definiti a rischio prioritario, che saranno identificati con separati protocolli operativi specifici. La DNA potrà convocare alle riunioni di coordinamento anche personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Articolo 2

(Cooperazione – Gruppi di ricerca)

1. Il Gruppo di lavoro, costituito dal personale delle due amministrazioni , denominato “Gruppo Analisi Integrata” (GAI), già previsto dalla precedente convenzione del 25 giugno 2009, procederà all’analisi congiunta dei dati d’interesse presso gli uffici della DNA, ma sarà possibile concordare riunioni in luoghi diversi;
2. Il Gruppo Analisi Integrata si riunisce su base periodica (*definita con successivi accordi tra le parti*) o su convocazione, secondo necessità. Potrà procedere secondo obiettivi progettuali di lavoro indicati dalla DNA e condivisi con l’Agenzia, rientranti nell’ambito della convenzione.
3. Gli analisti DNA del Gruppo Analisi Integrata accedono alle banche dati delle Dogane e dei Monopoli ed, all’uopo, ricevono una idonea formazione.

Articolo 3

(Modalità tecniche e tempistica dello scambio informativo)

Il profilo tecnico inerente le modalità e gli strumenti tecnologici a supporto dei collegamenti telematici e della fruizione delle banche dati di cui alla presente convenzione, verrà dettagliato dalle rispettive strutture tecniche entro tre mesi dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(Obblighi ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003)

1. L'Agenzia e la DNA si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
3. La DNA assicura che i dati acquisiti mediante la procedura di cui all'art. 1 saranno utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente agli scopi di cui alla presente convenzione;
4. Il personale della DNA e DDA abilitato è tenuto a non divulgare e a non comunicare o cedere ad alcuno le proprie password di accesso alle banche dati Dogane e Monopoli.

Articolo 5

(Oneri e spese)

Dalla presente convenzione non scaturiscono obblighi economici tra le parti, né verso terzi. Gli eventuali costi derivanti dall'impiego del personale e delle risorse tecniche dei rispettivi uffici si intendono compensati tra le parti in considerazione dei reciproci apporti

Articolo 6.

(Rappresentanti della Convenzione)

La DNA e l'Agenzia, ognuno per la parte di competenza, con provvedimento separato allegato alla presente, nominano un Responsabile della convenzione che ne controllerà lo stato di applicazione e sarà il destinatario delle comunicazioni tra i due Uffici.

Roma, 26 gennaio 2015

**Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli**

IL DIRETTORE GENERALE



Direzione Nazionale Antimafia

IL PROCURATORE NAZIONALE

